

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano**

Via Francesco Crispi n. 25 - 93100 – Caltanissetta

Tel.: 0934 548811- Fax: 0934 548809

Email: info@sicilbanca.it Sito internet: www.sicilbanca.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Caltanissetta n. 70559

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5314 - cod. ABI 8985.4

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A161472

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Prodotto riservato ai clienti della Banca che apportano nuova liquidità.

Il **deposito a risparmio** è un contratto con il quale il cliente deposita delle somma di denaro presso la banca: questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla alla scadenza del termine convenuto (deposito vincolato) ovvero a semplice richiesta del cliente (deposito libero).

Tale forma di deposito è particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.

A fronte di tale deposito, la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio che può essere al portatore o nominativo e sul quale vengono annotate le operazioni di versamento e prelievo effettuate.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

Caratteristiche del libretto nominativo e del libretto al portatore

| LIBRETTO NOMINATIVO | LIBRETTO AL PORTATORE |
|---|--|
| <p>Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto.</p> <p>I prelevamenti possono essere effettuati solo dall'intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.</p> <p>L'ammontare del deposito non ha limiti.</p> <p><u>È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.</u></p> <p>Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.</p> | <p>Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. La banca che, senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberata, anche se questi non è il depositante. Lo stesso vale anche nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.</p> <p>Normativa antiriciclaggio</p> <p>Art. 49, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231</p> <p>Comma 1: E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati. Il trasferimento può</p> |

tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Alla violazione della prescrizione di cui al comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.**

Presso gli sportelli della scrivente Cassa Rurale in quanto intermediario abilitato è possibile effettuare il trasferimento nel rispetto della normativa citata.

Comma 12: Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

La violazione della prescrizione di cui al comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

Comma 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012.

La violazione della prescrizione di cui al comma 13, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

Comma 14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

La violazione delle prescrizione di cui ai commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore **la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se la violazione riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.**

È escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- └ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- └ variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- └ utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

| TASSI | |
|-----------------|---|
| TASSI AVERE | 0,01% Per i nuovi clienti, per la durata di 12 mesi: 2% Offerta valida fino al: 30.04.2025 |
| SPESE | |
| PENALE PRELIEVO | 0% Per i nuovi clienti, per la durata di 12 mesi: 0,5% NUMERO GIORNI ESENZIONE: 1 |

Esempi di applicazione di penale:

Considerato un deposito vincolato di € 100.000 aperto il 15/01/2025 e scadenza vincolo il 15/01/2026 viene effettuato un prelievo di € 20.000 il 01/06/2025. Alla data di scadenza del vincolo verrà calcolata una penale pari al numero di giorni intercorsi dalla data del prelievo alla data scadenza vincolo (nell'esempio 228 giorni) per la percentuale della penale diviso 365. Nell'esempio tale penale è pari a € 62,47 (calcolata come $€ 20.000 \cdot 0,5\% / 365 \cdot 228$).

Considerato un deposito vincolato di € 100.000 aperto il 15/01/2025 e scadenza vincolo il 15/01/2026 viene effettuato un prelievo di € 30.000 il 01/09/2025. Alla data scadenza vincolo verrà calcolata una penale pari al numero di giorni intercorsi dalla data del prelievo alla data scadenza vincolo (nell'esempio 136 giorni) per la percentuale della penale diviso 365. Nell'esempio tale penale è pari a € 55,89 (calcolata come $30.000 \cdot 0,5\% / 365 \cdot 136$).

| | |
|---|---|
| TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / POSTA | € 0,70 Per i nuovi clienti, per la durata di 13 mesi: € 0,00 |
| TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / CASELLARIO POSTALE INTERNO | € 0,70 Per i nuovi clienti, per la durata di 13 mesi: € 0,00 |
| TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / CASELLARIO ELETTRONICO | € 0,00 |

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

| RITENUTA SUGLI INTERESSI | Nella misura stabilita tempo per tempo dallo Stato. |
|-------------------------------|---|
| GIORNI | |
| DURATA VINCOLO | Annuale. Decorso tale termine il deposito diventa libero. |
| DISPONIBILITÀ / GENERICHE | In giornata |
| VALUTA / GENERICHE | In giornata |
| MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI | |
| CAPITALIZZAZIONE AVERE | A SCADENZA |
| RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI | ANNO CIVILE |

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso di deposito a risparmio libero, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Allo stesso modo anche la banca può recedere in qualsiasi momento.

Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il cliente può recedere dal contratto con il preavviso pattuito, corrispondendo alla banca l'eventuale commissione per lo svincolo anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Sicilbanca Credito Cooperativo Italiano

Ufficio Reclami

Via Francesco Crispi n.25 – CAP – 93100

Fax: 0934/548809

e-mail: reclami@sicilbanca.it

pec: sicilbanca@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Periodicità di capitalizzazione degli interessi | Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. |
| Tasso creditore | Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. |
| Valuta | Data di inizio di decorrenza degli interessi |
| Spese di liquidazione | Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. |